

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO**

- sede Roma –

RICORSO

Per: **D'ERCOLE PATRIZIA** (CF: DRCPRZ77T41C134D), nata a Castellana Grotte (BA) il 01/12/1977, residente in Roma, via Domodossola 27, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - Fax. 06/88932890 - PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it), giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.ta presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F), domiciliatario in Roma, via Fabio Massimo 45;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del Ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

– **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente Generale legale rapp.te p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 a Roma rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

- **USR LAZIO – COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DI CUI AL D.D. N. 499 DEL 21 APRILE 2020 E D.D. N. 649 DEL 3 GIUGNO 2020, PER LA CLASSE DI CONCORSO A017**, nominata con DDG USR Lazio prot. 265 del 31.03.2022, in persona del Presidente p.t. Prof.ssa Dejana Carla, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

COMMISSIONE NAZIONALE di cui al D.M. 9 novembre 2021, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

COMITATO SCIENTIFICO di cui allo stesso Bando di concorso, in persona del Presidente

p.t. rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge in Roma via dei Portoghesi 12;

- resistenti -

Oggetto: annullamento, previa concessione del provvedimento cautelare monocratico ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e previa sospensione:

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova pratica e di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame adottati per la prova di concorso della ricorrente per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado* di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
- dei provvedimenti e verbali di estremi ignoti (di cui chi ricorre non ha avuto accesso) con i quali sono stati attribuiti i punteggi di valutazione ed i singoli punteggi alla prova scritta della ricorrente, nonché dello stesso esito di non ammissione comunicato a quest'ultima in data 1° aprile 2022 presso la sede d'esame (Istituto comprensivo *Bruno De Finetti* di via Rita Brunetti n. 13 a Roma) a conclusione della suddetta prova scritta di concorso e poi pubblicato sul sito <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>;
- dello stesso provvedimento implicito, di estremi sconosciuti, di esclusione e non ammissione al concorso e della determinazione di valutazione della prova sostenuta dalla ricorrente e di conseguente esclusione e attribuzione del voto di punti 68 che non consente il superamento della prova per la illegittima sottrazione di punteggio utile alla risposta fornita alla domanda n. 4 del Quiz somministrato alla ricorrente, nonostante quest'ultima possa considerarsi ambigua e nonostante le relative soluzioni previste siano tutte erranee;
- in ogni caso, dell'esito della prova scritta somministrata, nel Lazio, in data 1° aprile 2022 (Turno 1 - mattina) per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado* nell'ambito del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. Min. Istruzione 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. Min. Istruzione 5 gennaio 2022 n. 23, nella parte in cui la ricorrente risulta aver conseguito punteggio pari a 68, con conseguente estromissione dalla procedura concorsuale *de qua*;
- dei quesiti predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e somministrati alla ricorrente nell'ambito della suddetta prova scritta (T1) per la classe di concorso A017 –

Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado, con la domanda 4;

- dei quadri di riferimento per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado* redatti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e pubblicati in data 10 marzo 2022;
- dell'elenco ammessi alla prova pratica per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado* nel Lazio e del calendario di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti – ANCORA NON PUBBLICATO - nella parte in cui non vi risulta inserita la ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, ivi compresi ove occorra dei Verbali atti e provvedimenti di estremi sconosciuti nella parte in cui contengono e dispongono la valutazione e attribuzione di punteggio alla prova della ricorrente con particolare riferimento alla suddetta domanda n. 4 del Quiz somministrato a quest'ultima il 1° aprile us, nella parte in cui hanno determinato o contribuito al mancato superamento e la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificando la ambiguità o meno di tutte le domande/quiz somministrate;
- del Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo dell'amministrazione convenuta, anche nella parte in cui è stata adottata l'utilizzazione di metodi di somministrazione, valutazione e attribuzione di punteggio mediante meccanismi informatici, senza prevedere in alcun modo sistemi di riesame e correzione delle disfunzioni dovute a somministrazione e valutazione di domande ambigue, nonché di tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante l'ambiguità della domanda n. 4 e l'erroneità di tutte le possibili risposte indicate, senza aver riesaminato l'intera procedura;
- di tutti i Provvedimenti e Verbali della *Commissione di esame* e della *Commissione Nazionale* di al D.M. 9 Novembre 2021 n. 326, di estremi ignoti, ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente dei Verbali di estremi ignoti della *Commissione Nazionale* detta, e di tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati altresì i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta, aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale, ivi

compresi i Verbali redatti per ogni singola riunione della Commissione;

- di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento del quesito somministrato alla ricorrente nel turno 1 con la domanda n.4, nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre;
- di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché di tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti e Delibere che abbiano impartito le istruzioni operative della prova e successivamente abbiano leso le ragioni di chi ricorre, ivi compreso il provvedimento di modifica del Bando di cui al Decreto direttoriale n. 23/2022;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, recante *“Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 326 del 9 novembre 2021 con il quale sono state dettate nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado nonché dell'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante *«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei 13 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»*;
- ove necessario e per quanto successivamente lesivo, del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 23 del 5 gennaio 2022: Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante *«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44, nonché, infine, del decreto

del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante «*Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

- ove necessario, per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97 Cost.

accertamento del diritto della Prof.ssa Patrizia D’Ercole ad essere ammessa alla prova pratica relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*.

IN FATTO

1. la Prof.ssa Patrizia D’Ercole ha partecipato, nel Lazio, al concorso ordinario docenti secondaria bandito con D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 - per la classe di concorso A017 (*Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*) ed è stata estromessa per non aver superato la prova scritta svoltasi il 1° aprile us (cfr. allegati nn. 1, 2, 5 e 6);
2. per la classe di concorso A017, il concorso de quo prevede una prova scritta seguita da una prova pratica e da una prova orale;
3. la prova scritta si è svolta nel turno mattutino (T1) del 1° aprile 2022, con convocazione ore 8:00 presso il laboratorio di Informatica dell’Istituto comprensivo *Bruno De Finetti* (cod. mecc. RMIC8CW00P) di Via Rita Brunetti n. 13 a Roma ed inizio effettivo verso le ore 09,00 con l’inserimento di una password fornita dal tecnico di laboratorio presente (v. allegato n. 4);
4. tutti i candidati hanno avuto a disposizione 100 minuti per completare la prova scritta strutturata come quiz a risposta multipla in 50 domande, di cui:
 - a) quaranta quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
 - b) cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - c) cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

5. come da bando, la prova è stata superata da coloro che hanno conseguito punteggio minimo di 70 punti (v. in allegato n. 2);
6. ciascun quesito prevedeva una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una avrebbe dovuto essere esatta; l'ordine dei 50 quesiti è stato somministrato in modalità casuale per ciascun candidato ed anche le lettere delle diverse opzioni di risposta sono state cambiate per ogni candidato, in modalità *random*;
7. al termine dei 100 minuti, il tecnico di laboratorio è passato per ogni postazione, ha inserito una chiavetta per salvare la prova svolta da ogni candidato e dopo aver inserito una password ha fatto visualizzare sullo schermo del pc di ognuno il punteggio ottenuto dal singolo candidato;
8. la correzione degli elaborati, da parte delle Commissioni Esaminatrici incaricate è avvenuta con modalità ed utilizzando strumenti digitali;
9. all'esito della suddetta prova scritta, la ricorrente ha ottenuto punteggio complessivo pari a 68, dunque appena sotto la soglia di punteggio (70 punti) (v. allegato n. 5);
10. **dunque, la ricorrente, al pari di moltissimi altri candidati, non ha superato lo scritto per una sola risposta sbagliata (il bando di concorso prevede punti 2 per ogni risposta corretta) e non è stata ammessa alla prova pratica** (tradizionale compito di disegno tecnico magari connesso alla storia dell'arte) **ad oggi non ancora espletata**;
11. ebbene, l'esclusione della Prof.ssa Patrizia D'Ercole dal concorso de quo appare ingiusta e frutto della applicazione di un sistema, anche informatico, che ha mal posto le domande e male analizzato le risposte fornite dalla ricorrente rispetto a quiz dubbi, ambigui ed erronei che hanno determinato sfavorevolmente e ingiustamente l'esito del concorso;
12. nei limiti di interesse, si evidenzia che, tra le risposte della ricorrente risultanti come non corrette, figura quella relativa alla domanda n. 4 del quiz somministrato il 1° aprile 2022 (v. prova scritta in allegato n. 5);
13. la suddetta **domanda n. 4** così recita:

"Il monumento simbolo della quarta "Esposizione Universale", per le sue innovative caratteristiche formali e tecnologiche, fu:

 - a. *Il Centre Pompidou*
 - b. *La Statua della Libertà*
 - c. *La Tour Eiffel*
 - d. *Il Crystal Palace*

DOMANDA 4

Il monumento simbolo della quarta "Esposizione Universale", per le sue innovative caratteristiche formali e tecnologiche, fu:

a	Il Centre Pompidou	
b	La Statua della Libertà	
*c	La Tour Eiffel	
d	Il Crystal palace	X

Punteggio: 0,00

l'amministrazione convenuta ha ritenuto corretta la risposta contrassegnata dalla lett. c), mentre la ricorrente ha selezionato la risposta contrassegnata dalla lettera d);

- 14.** orbene, la suddetta domanda è ambigua e mal posta ed in ogni caso risultano erronee tutte e ciascuna delle possibili 4 soluzioni indicate;
- 15.** in altri termini, la risposta corretta alla domanda numero 4, è stata considerata erroneamente la C mentre il quesito posto non corrisponde ad alcuna delle alternative proposte per le risposte;
- 16.** infatti, nessuna delle opzioni proposte corrisponde ad un monumento presentato nel corso della quarta Esposizione Universale di epoca moderna, che si tenne a Parigi nel 1867, come è possibile agevolmente verificare sul SITO UFFICIALE DELLA BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS (<https://www.bie-paris.org/site/en/all-world-expos>) (v. allegato n. 7-a);
- 17.** sullo stesso sito web testé menzionato è possibile anche verificare che La Torre Eiffel, indicata come risposta corretta dall'amministrazione convenuta, fu presentata nel 1889 nel corso della decima Esposizione Universale;
- 18.** **l'edizione del 1889 rappresenta, in effetti, la quarta edizione dell'Esposizione Universale realizzata nella città di Parigi, come si evince anche dallo schema riportato di seguito (fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Esposizione_universale), ma il quesito di cui alla domanda 4 somministrata alla ricorrente non ha fatto alcun riferimento al luogo di svolgimento della manifestazione nella quale il monumento di cui trattasi (Tour Eiffel), fu presentato e, dunque, nel silenzio di chi ha posto il quesito, con "quarta esposizione universale" doveva necessariamente intendersi la quarta in assoluto di epoca moderna, non potendosi certo imputare al candidato di non aver intuito che ci si riferiva alla quarta presentata a Parigi (!);**

Esposizioni storiche			
Edizione	Tema	Sede	
Expo 1851	Industria di tutte le Nazioni	Londra	 Regno Unito
Expo 1855	Agricoltura, industria e arti	Parigi	 Francia
Expo 1862	Industria e arti	Londra	 Regno Unito
Expo 1867	Agricoltura, industria e arti	Parigi	 Francia
Expo 1873	Cultura ed educazione	Vienna	 Austria-Ungheria
Expo 1876	Celebrazione del centenario della dichiarazione d'indipendenza americana del 4 luglio 1776	Filadelfia	 Stati Uniti d'America
Expo 1878	Agricoltura, arte e industria	Parigi	 Francia
Expo 1880	Arti, manufatti, prodotti industriali e agricoli di ogni Nazione	Melbourne	 Australia
Expo 1888	Arte e industria	Barcellona	 Spagna
Expo 1889	Celebrazione del centenario della Rivoluzione Francese	Parigi	 Francia
Expo 1893	Quarto centenario della scoperta dell'America	Chicago	 Stati Uniti d'America
Expo 1897	La vita moderna	Bruxelles	 Belgio
Expo 1900	Valutazione di un secolo	Parigi	 Francia
Expo 1904	Celebrazione del centenario dell'acquisto della Louisiana	St. Louis	 Stati Uniti
Expo 1905	Commemorazione per il 75° anniversario dell'indipendenza del Belgio	Liegi	 Belgio

19. infatti, è storicamente PACIFICO che la “quarta Esposizione universale”, svoltasi sempre a Parigi nel 1867 - la seconda nella capitale francese dopo quella del 1855 - si sia contraddistinta per la nascita del cd *Giapponismo* (grande rilievo ebbero, nel settore dedicato alle arti, le stampe giapponesi, importate direttamente in Francia da espositori del Sol Levante) e non abbia comunque nulla a che vedere con quella in cui è stata esposta la Tour Eiffel; la cd *Torre di ferro* venne infatti presentata alla decima Esposizione universale del 1889 tenutasi a Parigi nei Campi di Marzo e posizionata all'ingresso della zona espositiva. (dal sito web della Biblioteca Nazionale di Napoli - *Storia delle esposizioni universali* <http://www.bnnonline.it/index.php?it/347/storia-delle-esposizioni-universali#due>) (v. anche dal sito web dell'Enciclopedia Treccani - *Esposizioni universali* https://www.treccani.it/enciclopedia/esposizioni-universali_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/) (v. allegato 7-b ed allegato 7-c);

20. confortano le ragioni della Prof.ssa D'Ercole, con particolare riferimento alla edizione dell'Esposizione Universale nella quale venne presentata al mondo la Tour Eiffel innumerevoli testi e manuali, tra i quali si menzionano, per la particolare autorevolezza (v. allegato n. 8):

- *Le Esposizioni Universali. I mestieri d'arte sulla scena del mondo (1851-2010)* – P. Colombo;
- *Le Esposizioni Universali* – E. Canadelli;
- *Esposizioni Universali. Storie Immagini Mondo* – M. Lucia;
- *Le grandi esposizioni universali* – A. Perilli;

- *Expo! arte ed esposizioni universali* - I. Marino;
- *Expo: le esposizioni universali da Londra 1851 a Roma 1942* - S. Fusina;
- *Le esposizioni universali, 1851-1900: il progresso in scena* - Linda Aimone, Carlo Olmo;

21. di seguito ulteriori riferimenti bibliografici:

- *Storia delle Esposizioni Universali* - L. Aimone, C. Olmo
- *Invito al Novecento. Storia delle Esposizioni Universali del XIX sec* – A. Cappa
- *Le Esposizioni Universali. I mestieri d'arte sulla scena del mondo (1851-2010)* – P. Colombo
- *Esposizioni Universali. Storie Immagini Mondo* – M. Lucia
- *Atlante delle Grandi Esposizioni Universali. Storia Geografia del medium Espositivo* – L. Massidda

22. dunque, nessuna delle soluzioni indicate dall'amministrazione convenuta quali possibili risposte al quesito somministrato alla ricorrente con la domanda n. 4 è corretta, atteso che – lo si ribadisce – LA TOUR EIFFEL NON E' STATA PRESENTATA ALLA QUARTA ESPOSIZIONE UNIVERSALE;

23. a prescindere dalla possibilità che si sia gratuitamente ed indebitamente voluto mettere in difficoltà i candidati o che il quesito sia stato formulato erroneamente ovvero ancora in via incompleta (*nulla quaestio* se la formulazione fosse stata, ad es., la seguente “*Il monumento simbolo della quarta "Esposizione Universale" svoltasi a Parigi, per le sue innovative caratteristiche formali e tecnologiche, fu: ..., omissis oppure "Il monumento simbolo della decima "Esposizione Universale" in epoca moderna, per le sue innovative caratteristiche formali e tecnologiche, fu: omissis*”), è un fatto storicamente documentato che la Tour Eiffel è stata presentata alla DECIMA Esposizione Universale;

24. fermo quanto sopra, la candidata ricorrente si è trovata nell'anomala e stressante situazione (ingiustificata) di chi doveva scegliere:

- tra risposte tutte erronee
- in base a quesiti mal formulati e/o ambigui;

25. tutto ciò ha innescato (inevitabilmente) nella mente della D'Ercole una serie di riflessioni-elucubrazioni su quale potesse essere la soluzione ritenuta valida dal MIUR, che hanno sottratto tempo prezioso alle risposte da dare sugli altri quesiti somministrati; tutto questo ha sviluppato un senso di disorientamento ansiogeno che ha posto la candidata nell'insolita condizione di chi è costretto a scegliere fra quattro opzioni tutte errate.

26. Infatti, evidentemente fuorviata dal quesito in oggetto, la ricorrente ha scelto la soluzione d) (*Il Crystal Palace*) per i seguenti motivi:

La domanda fa riferimento alle *"innovative caratteristiche formali e tecnologiche"* ed il Crystal Palace è stato il primo edificio in ferro e vetro della storia, tra l'altro smontabile, quindi, senza alcun dubbio, altamente innovativo (con esso, si introduce per giunta il concetto di prefabbricazione e di assemblaggio su larga scala che ha caratterizzato l'architettura contemporanea).

Peraltro, se non ci fosse stato quell'edificio, non ci sarebbero stati neanche quelli costruiti nei decenni successivi e probabilmente neppure la Tour Eiffel.

Inoltre, se da un alto è vero che tale edificio (Crystal Palace) risale alla prima Esposizione Universale di epoca moderna (1851), dall'altro la ricorrente ha riflettuto sul fatto che le esposizioni universali sono iniziate verso la metà del 700 e che quindi non poteva del tutto escludersi che quella del Crystal Palace, anziché la prima opera in senso assoluto, fosse la quarta nell'ambito di una classificazione / elencazione più generale ed ufficiosa (v. allegato n. 7).

Le esposizioni industriali si sono infatti diffuse a livello locale già dal 1750 in tutta Europa. Dalla diffusione di questi eventi nasce l'idea di una esposizione più grande nel 1851.

Dalla pagina web dell'Enciclopedia *Treccani* (in allegato n. 7-d ed al seguente link [https://www.treccani.it/enciclopedia/le-esposizioni-di-arte-e-industria_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/le-esposizioni-di-arte-e-industria_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica)/)), in cui si legge

La nascita delle esposizioni

Le prime esposizioni industriali videro la luce in Inghilterra con la fondazione della London society of arts nel 1751. La società stabilì di acquistare disegni, modelli e macchine che avessero vinto dei premi e con questi allestì nel 1756 e nel 1761 due mostre che, con il tempo, sarebbero divenute il nucleo di un museo permanente. Queste prime rassegne, che davano ampio spazio alle innovazioni tecniche in agricoltura, furono iniziative dei privati, senza il coinvolgimento dello Stato. L'esempio venne poi seguito da accademie e governi in varie parti d'Europa: esposizioni di tipo industriale si tennero a Ginevra nel 1789, ad Amburgo l'anno seguente e, infine, a Praga nel 1791. Si deve però riconoscere il merito alla Francia di aver dato particolare solennità a queste manifestazioni, codificando regole e stile e fissando il linguaggio espositivo del nascente capitalismo industriale.

Infatti, l'Esposizione pubblica dei prodotti nazionali, inaugurata il 4 settembre 1798 a Parigi nel Campo di Marte, indicò un modello che era destinato a dilagare in tutta Europa assieme alle armate napoleoniche. Confluivano in questa iniziativa, voluta dal ministro dell'Interno François de Neufchâteau, insieme alla rivalità con l'Inghilterra e all'idea rivoluzionaria e patriottica di convocare e premiare a Parigi tutti coloro che avevano ben operato nelle industrie e nei commerci in favore della Repubblica, i valori dell'Illuminismo. Non soltanto nell'idea di poter classificare e giudicare tutti i prodotti, ma anche nel desiderio di democratizzare la diffusione delle conoscenze, che in una pubblica manifestazione diventavano visibili a chiunque volesse provare il proprio talento, in qualsiasi condizione sociale e collocazione professionale si trovasse. I premi assegnati furono tra i principali motivi di successo e la ricompensa premiale diverrà anche in seguito una delle molle che spingeranno i produttori a intervenire a queste manifestazioni (Bassignana 1997).

Ed ancora, si legge:

Divenuta un'iniziativa fissa delle celebrazioni della fondazione della Repubblica, l'esposizione parigina venne ripetuta nel 1801, nel 1802 e nel 1806. Nonostante la disposizione di Napoleone Bonaparte di far intercorrere un intervallo di tre anni tra una manifestazione e l'altra, il perenne stato di guerra della Francia impedì l'organizzazione di altre esposizioni durante l'età napoleonica. Nel frattempo, però, l'idea si era diffusa in Europa e fra il 1800 e il 1815 Berna, Gand, Anversa, Milano, Trieste, Napoli e Torino si accodarono all'esempio parigino, chi con una sola edizione, chi con più manifestazioni.

Dunque, l'esposizione del 1851 (relativa al Crystal Palace) è conosciuta come la prima Esposizione Universale perché la prima a livello globale ma come si evince dall'autorevole bibliografia, la stessa non è affatto la prima della storia, atteso che già da un secolo (il diciottesimo) si svolgevano in tutta Europa Esposizioni di livello internazionale.

Viceversa, la Tour Eiffel è stata presentata molti anni dopo la quarta Esposizione universale (nel 1889) e quindi è stata da subito esclusa dalla ricorrente tra le opzioni possibili, non soltanto perché ricordava trattarsi dell'opera che ha contraddistinto la decima esposizione di epoca moderna ma anche perché non avrebbe comunque potuto considerarsi riferibile alla quarta Esposizione Universale neppure ipotizzando una diversa numerazione che tenesse conto di quelle svoltesi prima del 1851.

Sta di fatto, che tanto il *Crystal Palace* quanto la *Tour Eiffel* sono prodigi della tecnica, ma la ricorrente ha ragionato sul fatto che il *Crystal Palace*, nell'anno della quarta esposizione universale di epoca moderna (1867) era già stato certamente realizzato da anni mentre così non era certamente per la Tour Eiffel, quantunque anche quest'ultima opera avesse carattere (certamente) innovativo tra quelle menzionate come possibili soluzioni al quesito n. 4.

27. orbene, il reclamo presentato dalla ricorrente in data 11 maggio 2022, quantunque fondato, dettagliato e ben argomentato, non ha sortito alcun effetto e ad oggi la ricorrente si trova ingiustamente esclusa dal concorso *de quo* (v. allegato n. 6);
28. per tali motivi, la Prof.ssa D'Ercole chiede oggi, in via giudiziale, che le vengano attribuiti n. 2 punti in relazione al quesito di cui alla domanda n. 4 della prova scritta somministrata, nel Lazio, al Turno 1 o, in alternativa, che, per lei, venga abbassata la soglia per l'accesso alle prove pratiche ed orali a 68;
29. a differenza dei concorsi aventi ad oggetto le altre classi di concorso, ad oggi non risulta ancora pubblicato alcun calendario della prova pratica, nel Lazio, relativa al concorso ordinario per la classe A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado né un qualche elenco dei candidati ammessi alla stessa;
30. conseguentemente, la ricorrente, ad oggi (data di notifica del presente ricorso) non è oggettivamente nelle condizioni di individuare potenziali controinteressati;

31. la ricorrente trova ingiusta la sua esclusione dalla procedura concorsuale de qua per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. breve premessa: riferimenti normativi

La procedura concorsuale in argomento è stata bandita con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione del 21 aprile 2020 n. 499 e poi, fatta eccezione per le classi di concorso relative a materie scientifiche, è rimasta in attesa delle prove d'esame per ben due anni.

Nel frattempo, la disciplina delle stesse prove concorsuali è stata via via modificata, anzitutto con l'inserimento di prove scritte a quiz. Infatti, il precedente Regolamento di cui al Decreto Ministeriale n. 201/del 20 Aprile 2020 è stato modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10 del detto Decreto legge n. 73/2021 ha previsto l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ma con prove da svolgersi secondo modalità semplificate (introducendo in sostanza le prove a quiz) che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la disciplina del concorso in tutti i seguenti aspetti più significativi di un concorso: modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, programmi delle prove, requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova pratica, titoli valutabili e del relativo punteggio.

Con un primo Decreto del n. 326 del 9 novembre 2021 il Ministero dell'Istruzione ha così provveduto ad individuare le nuove disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con questo Decreto sono state disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova pratica ed orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

Al comma 3 lett. a) e lett. c) dell'art. 4 del cit. D.M. 326/2021 si legge che “*La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all'articolo 8 del presente decreto, è composta*

da cinquanta quesiti, così ripartiti: a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;” e *“per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento”*. Infine, il comma 6 prevede che: *“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”*.

Il successivo Articolo 6 (Valutazione delle prove e dei titoli) sempre del D.m. n.326/2021 dispone inoltre che: *“[...] 2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.”*

L'Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale) *“1. I quesiti delle prove di cui all'articolo 4 sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”*

Una volta modificate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, attraverso il successivo Decreto dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, il Ministero ha aggiornato l'ormai superato Bando concorsuale di cui al Decreto 499/2020.

Così, quanto alle prove scritte è stato ribadito all'Articolo 5 (Predisposizione delle prove) che *“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.”*

Per finire, meritano un cenno le conoscenze richieste ai candidati di questo concorso, affinché

emerge la pochezza di una unica domanda a Quiz, mal posta e mal corretta, rispetto alla mole di conoscenza e sapere che il Quiz pretende di verificare: Classe A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*:

“[...]”

Il candidato dovrà dimostrare:

- *Padronanza dei principali sistemi di rappresentazione grafica degli oggetti nello spazio (proiezioni ortogonali anche su piani inclinati e studio della vera forma, assonometrie e prospettive e passaggio dalle une alle altre compresa l'applicazione della teoria delle ombre).*
- *Conoscenza e uso della teoria del colore, delle principali tecniche artistiche, delle principali teorie e tecniche della composizione, della percezione e della comunicazione visiva.*
- *Conoscenza approfondita dell'evoluzione storica dell'architettura e delle arti visive, anche in rapporto alla dimensione europea, dalle origini al XXI secolo con particolare attenzione all'analisi e alla lettura dell'opera d'arte inserita nel contesto storico-culturale in cui è stata prodotta, nonché ai suoi caratteri stilistici ed espressivi. I contenuti disciplinari della classe di concorso comprendono i seguenti argomenti:*

- *arte preistorica (architettura megalitica, sistema costruttivo trilitico)*
- *arte greca (tempio, ordini architettonici e decorazione scultorea, teatro)*
- *arte italica ed etrusca*
- *arte romana (opere di ingegneria, tecniche costruttive, principali tipologie architettoniche e principali monumenti celebrativi)*
- *architettura romanica e gotica (tecniche e modalità costruttive, materiali e stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali), significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea da Wiligermo fino a Giotto e ai grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento;*
- *1400 e 1500: il primo Rinascimento a Firenze (Brunelleschi, Donatello, Masaccio), l'invenzione della prospettiva e le conseguenze per l'architettura e le arti figurative; le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; la città ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della «terza maniera»: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle arti figurative; la grande stagione dell'arte veneziana; l'architettura di Palladio; la pittura fiamminga del XV e XVI secolo; l'opera di Dürer.*
- *1600 e 1700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona); il Seicento in Europa: Poussin, Velázquez, Rembrandt, Rubens, Vermeer; la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta)*

• *secondo 1700 e 1800: l'architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: «pittresco» e «sublime»; il «Gothic revival»; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del Realismo e dell'Impressionismo.*

• *dal postimpressionismo al contemporaneo: l'arte nel Novecento, con particolare riferimento a Matisse, Picasso, Modigliani, Boccioni, Kandinskij, De Chirico, Dalì, Chagall, Morandi, Moore, Burri, Rothko, Giacometti, Warhol, Bacon, Haring, Basquiat; nuovi materiali (ferro e vetro) e nuove tipologie costruttive in architettura, le Esposizioni universali, le realizzazioni dell'Art Nouveau, lo sviluppo del disegno industriale (da William Morris all'esperienza del Bauhaus), le principali avanguardie artistiche del Novecento; il ritorno all'ordine; De Stijl, pop art, espressionismo astratto, action painting, nouveau realisme, arte povera, Fluxus, body art, land art, transavanguardia; il Movimento moderno in architettura e i suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea, la crisi del funzionalismo e le urbanizzazioni del dopoguerra, gli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull'utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile; l'architettura contemporanea: Koolhaas, Calatrava, Piano, Tadao Ando, Norman Foster, Gehry, Adid.*

- *Motivata informazione in merito alle problematiche della tutela e valorizzazione dei beni artistici con particolare riguardo ai complessi monumentali, ambientali e museali della propria regione e dimostrare familiarità con le principali questioni della teoria del restauro dei monumenti e delle opere d'arte;*

- *Conoscenza della storia dell'urbanistica, dall'età antica alla modernità (nascita e sviluppo della città; rapporto tra città e campagna; il mito della città ideale; la città ideale, dal Rinascimento a Le Corbusier);*

- *Conoscenza di elementi di letteratura artistica (Cennino Cennini, Vasari, Lomazzo, Bellori)*

- *Conoscenza dei principali approcci metodologici della storia dell'arte;*

- *Familiarità nel confrontare le opere d'arte, anche di diversa tecnica, in termini stilistici e iconografici*

- *di cogliere collegamenti pertinenti e documentati tra la cultura figurativa europea e quella di altre dimensioni culturali, anche dell'Estremo Oriente (per esempio, l'arte del Gandhara, l'influenza dell'arte araba nella cultura romanica, il fenomeno degli orientalisti nella pittura del XIX secolo, il giapponismo, ecc.)*

- *Consapevolezza del ruolo dell'educazione ambientale, intesa come mezzo per sviluppare negli alunni senso civico e sensibilità, anche estetica, nei confronti degli aspetti visivi della realtà e dell'ambiente in cui essi vivono.*

Nell'obiettivo generale di rafforzare il rapporto organico tra le competenze disciplinari e la conoscenza diretta delle testimonianze materiali e storico-artistiche presenti nei musei del territorio, si richiede la puntuale conoscenza delle principali esperienze didattiche e delle loro metodologie di realizzazione messe in atto nell'ambito della didattica museale.

[...]"

2. riepilogo delle doglianze aventi ad oggetto la domanda n.4 del quiz somministrato alla ricorrente in data 1° aprile 2022

Si ribadisce l'ambiguità ed inadeguatezza del quesito in oggetto così come formulato nonché l'erroneità di tutte le possibili soluzioni indicate per i motivi di cui in premessa (da intendersi qui trascritti).

Orbene, come più volte ribadito sia da Codesto TAR sia dal Consiglio di Stato ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta.

Ex multis, si veda quanto più volte ribadito dal Consiglio di Stato a tal proposito: ***“La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”*** (Consiglio di Stato, Sez. V, 17/06/2015, n. 3060).

Ecco perché la domanda in questione deve essere annullata o considerata nulla e per l'effetto deve essere riconosciuto il corrispondente punteggio o, in alternativa, abbassata la soglia di superamento della prova in favore di chi – come la ricorrente – è stata palesemente fuorviata dalla erroneità del quesito e dall'inesistenza di una qualche risposta corretta.

Quest'ultima, infatti, non avrebbe mai commesso errori se il quesito fosse stato formulato correttamente e/o se fosse stata indicata una qualche soluzione effettivamente corretta tra quelle spuntabili e chiede, dunque, che le vengano attribuiti n. 2 punti, in relazione al suddetto quesito o, in alternativa che venga abbassata, per lei, la soglia di superamento della prova scritta di un corrispondente numero di punti (2).

Tanto premesso, la Prof.ssa D'ERCOLE PATRIZIA ricorre denunciando

- ***Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001;***
- ***Ingiustizia manifesta;***
- ***Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica;***
- ***Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità;***
- ***Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost.;***
- ***CARENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA. AMBIGUITA' DEI QUESITI.***

Mette conto anzitutto premettere che per costante giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato ogni procedura selettiva deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

Con specifico riguardo alla scuola, poi, il Consiglio di Stato ha affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente ed altrettanto ha sempre ribadito anche la Corte costituzionale – da ultimo con la sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 - stabilendo che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

Orbene, l'illegittimità del provvedimento impugnato è anzitutto palese nella gravissima irregolarità del procedimento determinata:

- dalla natura ambigua di numerose domande dei quiz somministrati nella prova;
- dalla non univocità delle risposte corrette;
- dall'erroneità di alcune domande e delle relative risposte considerate come esatte;

Come più volte ribadito sia da Codesto TAR sia dal Consiglio di Stato ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta Ex multis, si veda quanto più volte ribadito dal Consiglio di Stato a tal proposito: *“La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine*

alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17/06/2015, n. 3060).

Il Ministero dell'Istruzione, con riferimento ai quiz formulati per la classe A017 ha riconosciuto che due quesiti non contengono alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, sono stati riconosciuti a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data. Il Consiglio di Stato relativamente alla natura dei quiz ha affermato che *“Considerato che, ad un primo esame, l'appello cautelare in epigrafe appare meritevole di accoglimento laddove ha rilevato - per un verso - il carattere obiettivamente erroneo di alcuni dei quiz somministrati e - per altro verso - l'alta probabilità che, in assenza degli errori in questione, gli appellanti dottori (omissis) avrebbero potuto accedere al prosieguo delle prove concorsuali.”* (v. ordinanza emessa su ricorso r.g. n.9914/2011)”.

Orbene, applicando il medesimo criterio, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere 2 punti per ciascuna delle quattro domande evidenziate (4, 19, 40 e 43) e, pertanto, avrebbe diritto ad accedere alla fase concorsuale successiva avendo totalizzato complessivamente **74 punti**.

In alternativa ella ha diritto a veder abbassata, nei suoi confronti, la soglia di accesso alle prove orali fino al punteggio riconosciuto all'esito della prova scritta somministrata lo scorso 1° aprile 2022 (punti 68).

- sui limiti all'esercizio della discrezionalità tecnica.

Deve sottolinearsi al riguardo che, così come sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3674 del 26.07.2008: *“l'ampio margine di valutazione di cui gode la commissione nell'esercizio di tale attività non ne esclude però del tutto la sindacabilità nel giudizio di legittimità. E' infatti acquisito in giurisprudenza che le scelte discrezionali compiute dalla commissione esaminatrice di un pubblico concorso allorchè gradua la difficoltà delle prove sono comunque sindacabili per ragioni di illogicità o incongruenza manifesta. E' acquisito che in sede di legittimità ben può essere censurato il travisamento in cui incorre la commissione allorchè formula ai candidati domande o quesiti o temi estranei alle materie previste dal bando. Applicando i suindicati criteri al caso in esame può già constatarsi agevolmente – in base ad un mero riscontro estrinseco – come numerosi dei quesiti a risposta multipla sottoposti ai candidati richiedessero in realtà una conoscenza estremamente approfondita e perfino minuziosa delle relative materie [...]. In ogni caso, e anche a voler prescindere dai precedenti*

rilievi, va evidenziato che i questionari in controversia attenevano a prove preselettive, a prove cioè essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione a fronte dell'elevato numero di domande presentate. Si trattava, dunque, di prove finalizzate essenzialmente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati da sottoporre successivamente a quelle prove scritte ed orali, effettivamente deputate a vagliarne le capacità. Il meccanismo di preselezione attuato in concreto dall'Amministrazione presenta invece significativi ed illogici scostamenti dalle finalità che, secondo le previsioni dell'art. 7, comma 3, del bando di concorso, presiedevano allo svolgimento della prova preliminare”.

Dunque, se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima procedura concorsuale, risulta incomprensibile e ingiusta l'esclusione di chi ricorre che rimane, nonostante questo, escluso dal concorso per causa dell'erroneo agire della Amministrazione.

In ogni caso, la scelta assunta dall'Amministrazione convenuta risulterebbe certamente non conforme illegittima. Strettamente connesso al criterio della funzionalità amministrativa risulta quello della professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (richiamato anche nella sent. Della Corte Cost. n. 293/2009). Sul punto sembra che la competenza “tecnica” rispetto allo svolgimento di una funzione rappresenti un'importante garanzia per entrambi i principi cui l'attività amministrativa deve informarsi: imparzialità e buon andamento. Il legame con quest'ultimo principio è infatti evidentemente rappresentato dal fatto che soltanto personale competente può assicurare che le funzioni siano svolte in modo efficiente e pienamente efficace. Orbene, con riferimento al caso di specie, l'attuale ricorrente ha dimostrato di avere le conoscenze per accedere alla successiva fase del concorso dalla quale, lo ricordiamo, è stato escluso per l'ambiguità/erroneità di ben tre domande.

Da tanto si deduce che la esclusione della ricorrente risulterebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea, ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C. Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23 febbraio 2012. Ne consegue che i provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono in palese contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto, a disporre l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 2 d.lgs n. 75/2017. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato

al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà: la pubblica amministrazione deve, pertanto, operare in modo da garantire che la tutela dei diritti e delle libertà sia massima e che, se l'ordinamento prevede dei limiti, questi si fondino esclusivamente sulla legge e su un prevalente interesse pubblico non altrimenti tutelabile.

Nel caso che ci occupa il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui interpreta in maniera errata e restrittiva le norme che disciplinano le procedure di stabilizzazione.

Eccesso di potere per sviamento, illegittimità ed irragionevolezza. Violazione della par condicio, ingiustizia manifesta.

Il provvedimento impugnato assunto nei confronti della ricorrente è gravemente lesivo del diritto di partecipare in condizioni di parità alla procedura concorsuale (Art. 51 e 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: “ *ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese*”), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4 Cost).

In definitiva, i provvedimenti impugnati, penalizzano ingiustamente chi ricorre a causa di quiz mal formulati (v. domanda 4) e risposte non univoche (v. domande 4) quando non anche del tutto erronee (v. domanda n. 4). Il diritto al lavoro di cui alla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: “*In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-02-2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, TryKhlib c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 cpc in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010). E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale “norma interposta” nel giudizio di costituzionalità delle leggi; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice Amministrativo è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6, a mente del quale “L'Unione*

aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. [...]". E così ha ben proseguito Codesto Tar Lazio "Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuovi e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 01 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato" alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e secondo il comma 3 "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario," (così Tar Lazio, Sez II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).

Sotto distinto profilo, il diritto al lavoro viene in rilievo come diritto sociale di libertà positiva, ovvero per utilizzare le prospettazioni di Massimo D'Antona – come *"un diritto di lavorare, ossia di accedere al lavoro e di mantenere il lavoro ottenuto senza subire l'interferenza abusiva o discriminatoria di poteri pubblici o privati"*; ed ancora *"consiste piuttosto nella garanzia dell'uguaglianza (formale e sostanziale) delle persone rispetto al lavoro disponibile, un'uguaglianza che significa equilibrata concorrenza tra le persone e sicurezza rispetto ad abusi nel mercato del lavoro"*.

Orbene, il *modus operandi* assunto dall'amministrazione, viola anche il diritto alla sicurezza sociale. Con l'espressione sicurezza sociale si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato *"ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione [...]".* Risulta palese che i provvedimenti impugnati sancendo l'illegittima esclusione del ricorrente, sono destinati ad incidere sul tenore di vita della medesima relativamente alle possibilità di accesso ad un lavoro più stabile.

Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 4877/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 57 e 97 Cost.

Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, l'esclusione della ricorrente per una sola risposta asseritamente sbagliata rispetto a ben tre quesiti peraltro tutti ambigui e/o mal formulati dimostra che nella vicenda appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato *"trasparenza amministrativa"* si vuole che *«1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le 18 modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...»* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017).

Rimane inspiegabile, secondo i parametri della logicità, coerenza, imparzialità e buona amministrazione, l'esclusione dalla selezione di chi ricorre SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE LEGITTIMA SE NON IN VIRTU' DELLA MANCATA RISPOSTA A QUIZ AMBIGUI ED ERRONEI. Il procedimento va pertanto censurato per il fatto che non vi è traccia documentale della fase preliminare di predisposizione dei quesiti e neanche di un riesame completo della regolarità di tutti i quesiti.

La mancanza dei verbali relativi ad un riesame di tutti i quiz, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione e assegnazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale, il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività è requisito sostanziale della stessa”*, e cioè requisito *“ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova ”*(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In argomento, già Codesto Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *«Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso,*

non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Alla luce di quanto dedotto in premessa, non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea esclusione della ricorrente dal concorso de quo bandito nel 2020 derivino poi per quest'ultima danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, l'ulteriore svolgimento delle prove di concorso nonché, in seconda battuta, lo scorrimento delle relative graduatorie finali per le operazioni di reclutamento a tempo indeterminato sui posti messi a concorso per docenti della classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per l'istante sotto il profilo sia professionale che economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

La ricorrente ha, infatti, investito sul concorso importanti risorse anche economiche e vive oggi il gravissimo rischio di vedere cadere le proprie aspettative di concorrere, per un procedere errato e irregolare che merita il riesame oppure il rinnovo.

Orbene, i tempi ordinari della decisione nel merito non sembrano scongiurare tale rischio ed aggraverebbero, appesantendole, le misure per dare esecuzione agli auspicati provvedimenti di accoglimento del presente ricorso anche sul piano organizzativo per la stessa PA.

Tutto ciò premesso, la parte ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, *contrariis reiectis*, voglia:

1) in via preliminare cautelare:

previo accertamento del dedotto *fumus* e del *periculum*

- a) sospendere l'esito della prova scritta (T1), nel Lazio, per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*, relativa al concorso per titoli ed esami di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
- b) in ogni caso, sospendere la validità del quesito predisposto a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione e somministrato alla ricorrente nell'ambito della suddetta prova scritta per la classe di concorso A017 (T1), con la domanda n. 4;
- c) sospendere l'elenco dei candidati ammessi, nel Lazio, a sostenere la prova pratica del suddetto concorso per la classe A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado* ed il calendario di svolgimento delle prove stesse per ciascuno dei tanti. (mai pubblicati né comunque noti alla ricorrente);
- d) sospendere la graduatoria definitiva di merito regionale del Lazio per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*, relativa al Concorso per titoli ed esami di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 - come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 – di prossima pubblicazione;
- e) in attesa della decisione nel merito, disporre con ordinanza cautelare, l'ammissione con riserva di **Patrizia D'Ercole** allo svolgimento della prova pratica del suddetto concorso per la categoria dei docenti della classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado* se del caso previo ordine di fissazione di sessioni suppletive o, in subordine, disporre per la ripetizione della sua prova scritta nel rispetto della legge e della parità di trattamento;
- f) dare tutte le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione del provvedimento invocato;
Spese e competenze del cautelare rifuse e distratte;

2) nel merito:

- a) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, accertare e dichiarare la nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia e/o annullamento degli atti e provvedimenti impugnati, come elencati in epigrafe all'oggetto, tra i quali, in primis, il provvedimento di non ammissione della ricorrente alla prova pratica e di tutti gli ulteriori

provvedimenti e verbali della Commissione di esame adottati in relazione alla prova scritta di concorso della ricorrente per la classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado* di cui al concorso pubblico ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al Bando D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;

- b) per i motivi in fatto e diritto di cui in premessa, ammettere in via definitiva la Prof.ssa **Patrizia D'Ercole** alla prova pratica relativa al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*, disponendo a tal fine per lo svolgimento di prove suppletive, o, in subordine, disporre per la ripetizione della sua prova scritta di concorso, nel rispetto della legge e della parità di trattamento;
- c) dare tutte le necessarie disposizioni per la corretta esecuzione del provvedimento invocato;
- Spese e competenze rifuse e distratte;

in via istruttoria

Voglia l'Ill.mo TAR adito:

- A) disporre la chiamata in causa degli eventuali controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dell'elenco ammessi alle prove pratiche, nel Lazio, per la classe di concorso A017, recanti elenco dei potenziali contro interessati;
- B) chiedere all'amministrazione scolastica di riferire a quali fonti scientifiche abbia attinto ai fini della predisposizione e formulazione del quesito somministrato alla ricorrente con la domanda n. 4 in occasione della prova scritta per la classe di concorso A017 svoltasi in data 1° aprile 2022, nel Lazio, nell'ambito del turno 1 (mattina);
- B) disporre per supplementi istruttori e/o CTU per verificare la correttezza dei quiz a risposta multipla somministrati ai candidati ammessi alle prove scritte, nel Lazio, del concorso ordinario per esami e titoli per la classe di concorso A017, con particolare riferimento alla domanda di cui al n. 4 del quiz somministrato alla ricorrente.

Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
gianluca.magnani@oav.legalmail.it

La presente controversia verte in materia lavoro.

Il ricorrente dichiara di essere esonerata dall'obbligo del versamento del contributo unificato essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2021 del suo nucleo familiare, inferiore a quello di cui all'art. 9 comma 1 – bis del D.P.R. n. 115/2002.

Si allegano i seguenti ulteriori atti e documenti in copia:

1. decreto Ministero dell'Istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 ed allegato A;
2. a) DD n. 499 del 21.04.2020 – bando di concorso;
b) D.D. n. 649 del 3 giugno 2020;
c) D.D. 5 gennaio 2022 n. 23;
3. a) programmi concorsuali;
b) quadri di Riferimento per la Valutazione della Prova Scritta - Classe di concorso A017 – *Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II° grado*;
4. a) calendario prove scritte, nel Lazio, per la classe di concorso A017
b) avviso USR Lazio avente ad oggetto abbinamento candidati - sede prova scritta per la cc. A017 (T1);
5. prova scritta della ricorrente;
6. reclamo scritto dell'11.05.2022 avverso estromissione dal concorso de quo;
7. a) stampa pagina web dal sito ufficiale della *Bureau International Des Expositions* (<https://www.bie-paris.org/site/en/all-world-expos>)
b) stampa pagina web dal sito dell'Enciclopedia Treccani - *Esposizioni universali* (https://www.treccani.it/enciclopedia/esposizioni-universali_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/);
c) stampa pagina web dal sito della Biblioteca Nazionale di Napoli - *Storia delle esposizioni universali*: (<http://www.bnnonline.it/index.php?it/347/storia-delle-esposizioni-universali#due>)
d) stampa pagina web dal sito dell'Enciclopedia Treccani – *Le esposizioni di arti ed*

industrie [https://www.treccani.it/enciclopedia/le-esposizioni-di-arti-e-industrie_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/le-esposizioni-di-arti-e-industrie_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Tecnica)/)

8. testi e manuali consultati che suffragano le ragioni della ricorrente:

- a) *Storia delle Esposizioni Universali* - L. Aimone, C. Olmo
- b) *Invito al Novecento. Storia delle Esposizioni Universali del XIX sec* – A. Cappa
- c) *Le Esposizioni Universali. I mestieri d'arte sulla scena del mondo (1851-2010)* – P. Colombo
- d) *Esposizioni Universali. Storie Immagini Mondo* – M. Lucia
- e) *Atlante delle Grandi Esposizioni Universali. Storia Geografia del medium Espositivo* – L. Massidda
- f) *Le Esposizioni Universali* – E. Canadelli
- g) *Le grandi esposizioni universali* – A. Perilli
- h) *Expo! arte ed esposizioni universali* - I. Marino
- i) *Expo: le esposizioni universali da Londra 1851 a Roma 1942* - S. Fusina
- l) *Le esposizioni universali, 1851-1900: il progresso in scena* - Linda Aimone, Carlo Olmo

9. DDG USR Lazio prot. 265 del 31.03.2022;

Albano Laziale, lì 30 maggio 2022

Avv. Gianluca Magnani